

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4625 del 17/09/2021
Oggetto	PRATICA: FC19T0073. VARIANTE ALLA CONCESSIONE DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020 PER MODIFICA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO VIGNACCIA AL KM 155+817 NELLA S.S. 67 (AP n.1) IN LOCALITÀ PORTICO DI ROMAGNA IN COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (FC) RICHIEDENTE: HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A. a totale partecipazione pubblica incedibile USO:: ATTRAVERSAMENTI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4768 del 17/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: VARIANTE ALLA CONCESSIONE DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020 PER MODIFICA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO VIGNACCIA AL KM 155+817 NELLA S.S. 67 (AP n.1) IN LOCALITÀ PORTICO DI ROMAGNA IN COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (FC)
RICHIEDENTE: HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A. a totale partecipazione pubblica incedibile
USO: ATTRAVERSAMENTI
PRATICA: FC19T0073

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la

Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

PRESO ATTO:

1. che con DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020 è stata rilasciata la concessione **FC19T0073** ad **HERA S.p.A.** (C.F.: 04245520376) richiedente in nome e per conto della **Società degli Asset Unica Reti SpA** a totale partecipazione pubblica incredibile, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, per l'occupazione di area demaniale con n. 2 attraversamenti del Fosso Vignaccia in località Portico di Romagna in comune di Portico e San Benedetto sopra ad una tombinatura stradale esistente (identificata catastalmente al Foglio 10, fronte mappali 56-817 per AP n. 1, e fronte mappali 36-76 per AP n. 5 di detto Comune) di cui:
 - uno di lunghezza pari a 5,20 metri al Km. 155+817 della SS67 "Tosco Romagnola" con n. 1 tubo di acqua distributrice in PVC con diametro pari a mm 110 protetto da un tubo guaina in PVC con diametro di mm160 (AP n.1);
 - uno di lunghezza di 1,00 metro al Km. 12+649 della SP22 "Busca" con n. 1 tubo di acqua adduttrice in acciaio con diametro pari a mm 100 e n. 1 tubo di acqua distributrice in PVC con diametro pari a mm 110, entrambi protetti da un tubo guaina in PVC con diametro pari a mm 160 e cavo comandi protetto da tubo guaina corrugato con diametro di mm 50 (AP n.5);
2. che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 01/07/2021 con protocollo PG/2021/103041, la ditta intestataria ha chiesto la modifica della concessione in oggetto riguardante il solo attraversamento nella SS.67 (AP.1). In particolare la modifica riguarda " (omissis).. *La verifica della copertura sopra al Fosso Vignaccia al km.155+817 è risultata minore di 30 cm e quindi insufficiente ad eseguire lo scavo in sede stradale. Il Fosso Vignaccia verrà attraversato in aggancio al manufatto esistente. Il tubo acqua in PVC Ø110 protetto da un tubo guaina in PVC Ø160 sarà fissato con collari in appoggio a n.3 staffe. Il tubo guaina avrà una lunghezza di circa 10,00 metri. Le tre staffe verranno fissate al manufatto ad una distanza di circa 3,50 m l'una dall'altra e ad una altezza tale da non ostruire*

la luce libera del fosso.”;

DATO ATTO:

1. che la domanda non è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. in quanto variante non sostanziale;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con **determinazione dirigenziale n. 2917 del 23/08/2021**, registrata con protocollo Arpae PG/2021/131405 in data 25/08/2021, ha rilasciato il **nulla osta idraulico** di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 2 del Disciplinare, parte integrante del presente atto **riguardante la modifica dell'attraversamento Ap n.1. Il Nulla Osta Idraulico n. 227 del 29/01/2020 rimane in vigore per l'attraversamento posto al KM 12+649 della SP 22 Busca (AP5);**
3. Atteso che nella Nota acquisita al PG/2021/131405 in data 25/08/2021 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha evidenziato che *“...(omissis)...come già segnalato con nostra nota prot. n. PC/2020/5400 del 03/02/2020, che, in considerazione della natura delle opere (infrastrutture con finalità pubbliche), nonché delle loro modalità di realizzazione (che non modificano il regime dei corsi d'acqua esistenti), si consente la realizzazione dei lavori evidenziando tuttavia che le valutazioni idrauliche sulle opere che saranno realizzate restano collegate alle risultanze delle valutazioni che si effettueranno per la concessione dei ponti (qualora non risultino concessionati) e, in conseguenza, anche alla richiesta di successivi adeguamenti idraulici per lavori di sistemazione idrauliche che comportino modifiche alle condotte realizzate”;*
4. Si è provveduto ad inviare all'Unità Demanio Idrico- Direzione Tecnica di Arpae con comunicazione Pg/2021/142203 del 15/09/2021 la Nota di cui sopra considerato che la Provincia di Forlì- Cesena (Nota acquisita PG/2021/57631 del 14/04/2021) ed ANAS (con Nota loro Prot. CDG 0554908-P del 03/10/2019) hanno richiesto la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 10bis della L.R. 7/2014, di tutte le interferenze tra la viabilità di competenza ed il demanio idrico ad oggi esistenti a cui seguirà la redazione di un accordo sostitutivo di concessione atto allo scopo;
5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 26/05/2021 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha già versato come deposito cauzionale l'importo di € 250,00 con bonifico bancario in data 01/04/2020 in sede di rilascio della concessione di cui alla DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020;
3. è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditabile ed ai sensi della D.G.R. 173/2014;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel **disciplinare sottoscritto ed acquisito con Nota PG/2021/143307, parte integrante del presente atto che sostituisce il disciplinare di cui all'atto DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020 relativamente all'attraversamento AP1 sopra descritto;**
- di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2038;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse,

anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere ad **HERA S.p.A.** (C.F.: 04245520376), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, **richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica incredibile**, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, **la variante alla concessione FC19T0073** rilasciata con DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020 riguardante la modifica all'attraversamento nella SS.67 (AP.n.1). L'occupazione del Fosso Vignaccia in Località Portico e San Benedetto identificata catastalmente al Foglio 10, fronte mappali 56-817 in corrispondenza del Km. 155+817 della SS67 "Tosco Romagnola" è modificato come di seguito riportato:
 - attraversamento in aggancio al manufatto esistente. Il tubo acqua in PVC Ø110 protetto da un tubo guaina in PVC Ø160 sarà fissato con collari in appoggio a n.3 staffe. Il tubo guaina avrà una lunghezza di circa 10,00 metri. Le tre staffe verranno fissate al manufatto ad una distanza di circa 3,50 m l'una dall'altra e ad una altezza tale da non ostruire la luce libera del fosso;
2. di assoggettare il presente atto alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto e che sostituisce il disciplinare di cui alla DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020 relativamente all'attraversamento AP1 sopra descritto;
3. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2917 del 23/08/2021 che si consegna in copia semplice al concessionario. Tale Nulla Osta riguarda le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'attraversamento AP1 così come modificato nella presente variante. Il Nulla Osta Idraulico n. 227 del 29/01/2020 rimane in vigore per l'attraversamento posto al KM 12+649 della SP 22 Busca (AP5);
4. di confermare la scadenza della concessione il 31/12/2038;
5. di confermare tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'atto n. DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020;
- 6. di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori per l'attraversamento AP n. 1 modificato come sopra descritto, decorrenti dalla data di adozione del presente atto;**
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

10. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
12. il presente provvedimento è variante alla DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020, unitamente alla quale deve essere conservata;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la variante della concessione pratica FC19T0073 ad HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica incedibile, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24.

Articolo 1

OGGETTO DELLA VARIANTE ALLA CONCESSIONE

L'occupazione del Fosso Vignaccia in Località Portico e San Benedetto identificata catastalmente al Foglio 10, fronte mappali 56-817 in corrispondenza del Km. 155+817 della SS67 "Tosco Romagnola" come previsto all'art. 1 del Disciplinare allegato alla DET-AMB-2020-2177 del 12/05/2020 è modificato come di seguito riportato:

- attraversamento in aggancio al manufatto esistente. Il tubo acqua in PVC Ø110 protetto da un tubo guaina in PVC Ø160 sarà fissato con collari in appoggio a n.3 staffe. Il tubo guaina avrà una lunghezza di circa 10,00 metri. Le tre staffe verranno fissate al manufatto ad una distanza di circa 3,50 m l'una dall'altra e ad una altezza tale da non ostruire la luce libera del fosso (AP n. 1)

Articolo 2

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Relativamente all'attraversamento AP n. 1 come descritto all'art.1 del presente disciplinare, il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 2917 del 23/08/2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, e parte integrante del presente atto:

"omissis - di condizionarlo alle seguenti prescrizioni:

- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da Arpae per l'occupazione;*
- 2. di stabilire in 24 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;*
- 3. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 4. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionato. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concessionato dall'amministrazione concedente Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì-Cesena;*
- 5. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli*

dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (Arpae);

6. Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica dell'attraversamento, la società Hera dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione di guasti agli impianti, la Ditta concessionaria è tenuta a dare all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

CONDIZIONI GENERALI

- Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.

- Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

- E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle occupazioni di che trattasi;

- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna può chiedere all'amministrazione concedente (Arpae) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. - omissis".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.